

**D-LINK MEDITERRANEO S.R.L., CON SOCIO UNICO**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**(D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231)**

*Parte Speciale - 3- Autoriciclaggio*

Edizione 2020

## INDICE

D-LINK MEDITERRANEO S.R.L., CON SOCIO UNICO .....	1
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	1
(D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231).....	1
1. La fattispecie di reato (art. 25 octies D.lgs 231/2001) .....	3
1.1 Bene giuridico tutelato.....	4
1.2 Soggetto attivo.....	4
1.3 La condotta.....	4
1.4 Tentativo.....	6
1.5. Elemento psicologico.....	6
1.6. Prescrizione.....	6
2. Funzione della Parte Speciale – 3 –.....	7
3. Autoriciclaggio e D.lgs 231/2001.....	8
3.1 Delitti in grado di generare profitto investibile e reati presupposto ex D.lgs 231/01.....	8
3.1.1 I reati tributari e finanziari.....	9
4. Processi Sensibili nell’ambito di questa parte speciale.....	11
5. Regole generali .....	12
5.1 Principi generali di comportamento .....	12
6. Procedure specifiche .....	14
7. I controlli dell’OdV.....	15

## 1. La fattispecie di reato (art. 25 octies D.lgs 231/2001)

-

La legge 186/2014, in vigore dall'1.1.2015, ha introdotto nell'ordinamento italiano il reato di autoriciclaggio all'articolo 648 ter1 c.p.<sup>1 2</sup>, la cui finalità è quella di punire l'inquinamento del sistema economico, imprenditoriale e finanziario, attraverso l'utilizzo di denaro o beni di provenienza delittuosa.

L'art. 648 ter1 c.p. sanziona, infatti, chiunque, dopo aver commesso un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal medesimo delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita.

Data la complessità del reato, prima di analizzare il rapporto tra autoriciclaggio e responsabilità amministrativa degli enti, si procede con l'analisi dettagliata della struttura dell'art. 648ter1 e dei suoi elementi costitutivi.

---

<sup>1</sup> *“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

*Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”*

<sup>2</sup> L'ultimo comma, come già previsto per il reato di ricettazione, stabilisce la punibilità del concorrente anche nel caso nel quale l'autore del reato presupposto non è imputabile, non punibile, ovvero quando faccia difetto una condizione di procedibilità, così come allo stesso art. 648 ter.1. c.p. è stata estesa la disciplina della confisca stabilita dall'art. 648 quater c.p.

### **1.1 Bene giuridico tutelato**

Il reato di autoriciclaggio si presenta come fattispecie plurioffensiva, capace di consolidare la lesione del patrimonio della vittima del reato presupposto<sup>3</sup> e di ledere anche l'amministrazione della giustizia e l'economia pubblica nel suo insieme.

Chi autoricicla con investimenti e acquisti di vario genere impedisce o rende più difficoltose le operazioni di ristoro della vittima, inquina il credito e l'andamento dei prezzi e, in definitiva, tutto il sistema delle relazioni economiche.

Come osservato in Dottrina, la disponibilità 'in proprio' di mezzi economici di provenienza illecita (come tali non soggetti a imposizione fiscale, svincolati da qualsiasi controllo e generati attraverso modalità a loro volta alterative della concorrenza), ne permette l'impiego verso ulteriori attività illecite, o direttamente in impieghi che pongono l'utilizzatore in una condizione di privilegio rispetto ai relativi competitori, rispettosi delle regole.

In quest'ottica l'autoriciclaggio non si esaurisce, quindi, in una frazione del reato presupposto o in un mero *post factum* non punibile, ma rappresenta un'ulteriore diversa condotta, caratterizzata da un proprio specifico disvalore e, proprio in quanto tale, autonomamente punibile.

### **1.2 Soggetto attivo**

L'autoriciclaggio si presenta come reato proprio, il cui autore deve necessariamente essere colui che ha partecipato alla commissione del delitto non colposo da cui è derivato il provento, oggetto di reinvestimento.

A tal proposito, si evidenzia come il contributo possa riguardare sia la fase ideativa sia la fase realizzativa del reato. Nel primo caso si parlerà di "concorso morale", che sussiste ove un soggetto faccia sorgere in altri la volontà criminosa ovvero ne rafforzi l'intento. Nel secondo caso si parlerà invece di "concorso materiale".

Vale la pena evidenziare, inoltre, che il contributo è punito sia se prestato sin dall'inizio, sia se interviene nel corso dell'attività delittuosa.

### **1.3 La condotta**

La condotta tipica del reato si atteggia secondo tre diversi modelli fattuali:

a) sostituzione<sup>4</sup>;

<sup>3</sup> Con tale espressione, in questa specifica ipotesi, ci si riferisce al delitto non colposo, presupposto per la contestazione dell'autoriciclaggio e non all'elenco dei reati previsti dal D.lgs 231/2001.

<sup>4</sup> Sul punto si richiama la giurisprudenza in tema di riciclaggio (Cass. Pen, sez. V, 5.2.2007, n.19288), ad avviso della quale la sostituzione implica la consegna di un bene al riciclatore in cambio di uno diverso, sicché il reato integrato con tale modalità si consuma solo con il perfezionamento della sostituzione e dunque con la restituzione dei capitali illeciti riciclati a colui che li aveva "movimentati".

b) trasferimento<sup>5</sup>;

c) impiego;

in attività economiche o finanziarie del denaro, dei beni o delle altre utilità, provenienti dalla commissione del delitto non colposo.

La determinazione delle condotte punibili viene circoscritta a quei comportamenti che, seppur non necessariamente artificiosi in sé (integrativi, cioè, degli artifici e raggiri, tipici della truffa), rendano obiettivamente difficoltosa l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.

In particolare, nel concetto di sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, rientrano tutte le attività dirette alla c.d. "ripulitura" del prodotto criminoso, separandolo da ogni possibile collegamento con il reato (la sostituzione, quindi, può essere realizzata nei modi più svariati, ad esempio mediante il cambio di denaro contante con altre banconote, il deposito in banca ed il successivo ritiro).

Il trasferimento rappresenta, invece, una specificazione della sostituzione e riguarda tutte le condotte che implicano uno spostamento dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro o da un luogo all'altro, in modo da far perdere le tracce della titolarità, della provenienza e della effettiva destinazione.

Nonostante la definizione apparentemente circoscritta dei comportamenti rilevanti, diverse pronunce hanno accentuato il carattere aperto della fattispecie, attribuendo rilevanza a qualsiasi manipolazione/trasferimento – anche piuttosto semplice – che costituisca concretamente un ostacolo, anche minimo, all'accertamento della provenienza del denaro.

Ad esempio, la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente il reato di autoriciclaggio nella condotta di chi si limiti al mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro, diversamente intestato e acceso presso un altro istituto di credito.<sup>6</sup>

Il trasferimento o la sostituzione dei proventi illeciti devono riguardare attività imprenditoriali finanziarie, economiche o speculative, così come previsto dal comma 4 dell'art. 648 ter.1 c.p.

Tale comma contempla la seguente causa di non punibilità: *"Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale"*.

La causa di non punibilità appena descritta, opera – però – esclusivamente quando l'agente utilizzi i proventi del delitto in modo immediato, senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare l'identificazione della provenienza.

<sup>5</sup> In tema di riciclaggio, la Cassazione penale (sentenza 6.11.2009 n. 47375), ha affermato come lo spostamento dei proventi del delitto in un altro patrimonio deve avvenire nell'identica composizione quantitativa e qualitativa, altrimenti vi sarebbe sostituzione.

Secondo tale indirizzo, integrerebbe la fattispecie criminosa di riciclaggio "mediato" il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da uno ad altro conto corrente diversamente intestato ed acceso presso differente istituto di credito.

<sup>6</sup> Cass. Pen. 11.12.2018, n. 5719

Peraltro, tale causa di non punibilità riguarda esclusivamente il reato-presupposto commesso dalla persona fisica e non è contemplata nel sistema 231: non può quindi configurarsi un trattamento di favore per le ipotesi in cui i proventi dell'illecito generati in capo all'ente sono utilizzati 'per il godimento personale' dell'ente medesimo e cioè reimpiegati internamente, nell'assetto aziendale.

Dunque, anche il reimpiego all'interno dell'economia aziendale, da parte dell'imprenditore, dei proventi del delitto commesso a vantaggio dell'ente appare una modalità rilevante di realizzazione dell'illecito, in grado di fondare anche la responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/2001.<sup>7</sup>

Si evidenzia, inoltre, che la norma prevede un inasprimento della pena allorquando i fatti siano commessi all'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di "altra attività professionale".

#### **1.4 Tentativo**

Il tentativo appare configurabile qualora si faccia applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di riciclaggio ex art. 648 bis c.p., le cui condotte (come già ricordato) sono affini al reato di autoriciclaggio<sup>8</sup>.

#### **1.5. Elementopsicologico**

Il delitto è punibile a titolo di dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di effettuare la sostituzione, il trasferimento o altre operazioni riguardanti denaro, beni o altre utilità, unitamente alla consapevolezza della idoneità della condotta a creare ostacolo alla identificazione di tale provenienza.

#### **1.6. Prescrizione**

Con riferimento al caso in cui il reato presupposto sia (per qualsiasi causa) estinto, l'art. 170 comma 1 c.p. espressamente stabilisce che la causa che lo estingue non si estende all'altro reato.

L'estinzione (per prescrizione) del delitto non colposo presupposto sarebbe, quindi, priva di effetti sulla configurabilità del reato di autoriciclaggio.

Si evidenzia, inoltre, che la giurisprudenza formatasi in materia di riciclaggio, non ritiene necessario accertare l'esistenza del reato non colposo con una sentenza di condanna, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice precedente per il riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Cfr. F. D'Arcangelo "La responsabilità dell'ente per autoriciclaggio nella prima riflessione della giurisprudenza" in *Rivista 231* n. 3/2019

<sup>8</sup> Cfr. Cass. pen., sez. V, 7.5.2010, n. 17694

<sup>9</sup> Cfr. Cass. Pen. 19.2.2014, n. 7795/14.

## **2. Funzione della Parte Speciale - 3 -**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari, Dipendenti e Organi Sociali DMED, nonché dai suoi Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale, eventualmente coinvolti nei Processi Sensibili.

La presente Parte Speciale, partendo da un'analisi della struttura del reato di autoriciclaggio e dai suoi rapporti con il D.lgs 231/2001, ha la funzione di individuare le attività sensibili e di definire, quindi, linee, regole e principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire la commissione del reato in parola, assicurando anche condizioni di trasparenza e correttezza nella conduzione dell'attività aziendale.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. dettagliare le procedure che i Destinatari (Dipendenti, gli Organi Sociali e i Consulenti/Partner di DMED sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

\*

### **3. Autoriciclaggio e D.lgs 231/2001**

L'art. 3 co. 5 legge 186/2014 ha inserito il reato di autoriciclaggio anche nel catalogo dei reati di cui al D.lgs 231/01, la cui consumazione è in grado di attivare il meccanismo sanzionatorio nei confronti degli enti.

La particolare struttura del reato di autoriciclaggio rende del tutto peculiare il rapporto tra il medesimo reato ed il D.lgs 231/2001.

Se, infatti, l'art. 648 ter<sup>1</sup> c.p., dal punto vista penale, trova applicazione nei confronti di chiunque investa il provento derivante dalla precedente commissione di un qualsiasi delitto non colposo, dalla prospettiva degli enti, l'inserimento del delitto in parola nell'elenco dei reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001, apre la strada ad una serie di reati, formalmente esclusi dallo stesso decreto.

Partendo, infatti, dal presupposto che l'autoriciclaggio si configura se sussistono contemporaneamente le tre seguenti condizioni:

- i) sia creata o si sia concorso a creare – attraverso un primo delitto non colposo – una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
- ii) si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
- iii) si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista;

ne consegue che tutti i delitti non colposi, capaci di generare profitto, rappresentano un potenziale pericolo per l'ente, dal momento che la loro consumazione costituisce il primo passo per la consumazione del delitto di autoriciclaggio.

È del tutto evidente, quindi, che anche in ambito aziendale la prevenzione del reato di autoriciclaggio deve essere incentrata sulla prevenzione di quei delitti non colposi, in grado di generare un profitto investibile.

#### **3.1 Delitti in grado di generare profitto investibile e reati presupposto ex D.lgs 231/01**

L'individuazione dei reati potenzialmente in grado di costituire il presupposto per l'autoriciclaggio, costituisce (come già anticipato) il primo passaggio per individuare i processi sensibili in ambito aziendale.

A tal proposito, si possono individuare le seguenti macrocategorie di reati:

- a) i delitti contro il patrimonio;
- b) i delitti contro la pubblica amministrazione;
- c) i reati societari;



- d) i delitti contro la fede pubblica e contro l'industria e il commercio;
- e) i reati tributari/finanziari inseriti nel novero del D.Lgs. 231/01;
- f) i reati tributari/finanziari non inseriti nel novero del D.Lgs 231/01;
- g) i reati di criminalità organizzata.

Con riferimento alle categorie sopramenzionate, si deve effettuare una ulteriore distinzione tra:

1. reati già ricompresi nell'elenco dei reati presupposto ex D.Lgs 231/01, di cui l'azienda ha già provveduto alla mappatura in considerazione del loro potenziale rischio di verifica.  
Fanno parte di tale categoria i reati sub a), b), c), d) ed e) in relazione ai quali si richiamano tutti i principi di comportamento e i presidi già implementati per la prevenzione delle suddette fattispecie incriminatrici, rimandando anche alle relative parti speciali del Modello;
2. reati già ricompresi nell'elenco dei reati presupposto ex D.Lgs 231/01, di cui l'azienda non ha provveduto alla mappatura, in considerazione della remota possibilità di verifica dei medesimi, in relazione all'attività aziendale svolta.  
Fanno parte di questa categoria i reati sub g);
3. reati non ricompresi nell'elenco dei reati presupposto.  
Fanno parte di questa categoria i reati sub f).

### **3.1.1 I reati tributari e finanziari**

Con l'entrata in vigore del D.L. 124/2019 (c.d. "Decreto fiscale") alcuni dei reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000, sono stati introdotti nel novero dei reati presupposto di cui al D.Lgs 231/2001 (art. 25 quinquiesdecies). È evidente che l'impiego in attività economico/commerciali di somme provenienti da risparmi fiscali fraudolenti è in grado di integrare il delitto di autoriciclaggio.

Nel caso di reati tributari, che per la loro natura producono normalmente un vantaggio economico, la possibilità di commettere il nuovo delitto di autoriciclaggio è particolarmente elevata, stante la possibile ricorrenza delle condotte previste dalla norma e cioè la sostituzione, trasferimento o impiego in attività economiche e finanziarie del denaro o delle utilità, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

I delitti tributari sono, quindi, quelli indicati nella parte speciale n. 4 del Modello (a cui si rimanda per la relativa analisi), e quelli rimasti esclusi dal D.Lgs 231/01, ma la cui consumazione costituisce un potenziale pericolo per la successiva contestazione dell'autoriciclaggio, ossia:

- a) dichiarazione infedele<sup>10</sup>;
- b) omessa dichiarazione<sup>11</sup>;
- c) omesso versamento di ritenute certificate<sup>12</sup>;
- d) omesso versamento di IVA<sup>13</sup>;
- e) indebita compensazione<sup>14</sup>.

Peraltro, con riferimento ai reati *sub* a), b) e c), in conseguenza dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 75 del 14 luglio 2020, questi rientrano nell'elenco dei reati presupposto dell'art 25quinquiesdecies qualora vengano soddisfatte le seguenti due condizioni:

- commissione del reato nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri
- al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro

---

<sup>10</sup> Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;  
 b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

<sup>11</sup> E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a euro cinquantamila.

E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

<sup>12</sup> È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.

<sup>13</sup> E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.

(La Corte Costituzionale, con sentenza 8 aprile 2014, n. 80 (in Gazz.Uff., 16 aprile, n. 17), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38).

<sup>14</sup> E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

#### **4. Processi Sensibili nell'ambito di questa parte speciale**

I principali processi sensibili sono elencati nel capitolo 4 della Parte Generale.

\*

## 5. Regole generali

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice etico di DMED nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

### 5.1 Principi generali di comportamento

Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 3.1., in relazione alle categorie di reato sub a), b), c), e), f) la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di D-Link Mediterraneo s.r.l. (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'emissione delle fatture ed alla relativa registrazione, alla tenuta della contabilità, alla registrazione della relativa movimentazione ed alla predisposizione dei bilanci; assicurare che tutto il processo di gestione della contabilità aziendale sia condotto in maniera trasparente e documentabile.

Nello specifico è fatto assoluto divieto di:

1. erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
2. omettere la registrazione documentale dei fondi della Società e della relativa movimentazione;
3. richiedere o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo di quelle elencate ed erogate dallo Stato, dalla PA in generale o da

qualsiasi ente pubblico ovvero dall'UE o da altri organismi internazionali, mediante dichiarazioni mendaci, mediante documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute;

4. accordare qualsiasi incentivo commerciale che non sia in linea con i limiti di valore consentiti e non sia stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle procedure interne;
5. riconoscere qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono che non sia stato accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto.

Si richiamano, inoltre, le regole di comportamento previste nelle Parti Speciali del Modello n. 1, 2, 4.

Per garantire l'oggettività e la trasparenza delle operazioni contabili/amministrative, l'azienda ha, quindi, adottato un sistema che prevede:

- livelli autorizzativi definiti, in base ai quali le decisioni in materia di pagamenti possano essere assunte solo dagli organi e dall'ufficio a ciò esplicitamente preposto, sulla base del sistema dei poteri e delle deleghe in essere;
- verifica della coerente e corretta applicazione dei poteri autorizzativi di spesa e investimento;
- segregazione nell'ambito del processo che prevede il coinvolgimento di una pluralità di attori, con responsabilità di gestione, verifica ovvero approvazione;
- tracciabilità del processo decisionale tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del processo da parte della struttura coinvolta;
- massima riduzione dell'utilizzo di denaro contante.

\*

## 6. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate nel precedente capitolo 5, devono rispettarsi, oltre ai principi contenuti nella Parte generale del Modello, anche le procedure previste nelle Parti speciali n. 1, 2, e 4 da intendersi qui richiamate.

L'azienda prevede, inoltre, i seguenti controlli, utili anche al fine di prevenire eventuali illeciti tributari/fiscali:

- a) Sia la revisione di bilancio sia il controllo contabile sono affidati ad una società esterna.
  
- b) Sia il ciclo attivo, sia il ciclo passivo sono regolati da procedure che prevedono un controllo incrociato tra ordini di vendita/acquisto, spedizione/ricezione merce e fatturazione.
  
- c) Viene utilizzato un sistema informatico gestionale per la contabilità, la gestione ordini e la fatturazione.

\*

## **7. I controlli dell'OdV**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli in seguito alle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione, sulle attività potenzialmente a rischio del reato di cui alla presente Parte Speciale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

\*\*\*